

REGOLAMENTO DI PROCEDURA
ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVOCATI DI TARANTO
(PROCEDURE DI MEDIAZIONE ex D.M. 150 del 24.10.2023)

Art. 1

Principi generali

1. La Mediazione è l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale - il mediatore - e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. La Mediazione si ispira ai seguenti principi:

A. **L'incoercibilità:** la parte non è obbligata a raggiungere l'accordo né a partecipare al procedimento di mediazione; il giudice, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio..

Il mediatore dà atto nel verbale della mancata adesione di una delle parti al procedimento di mediazione.

B. **L'imparzialità:** il mediatore deve essere un terzo imparziale e indipendente rispetto alle parti. Se esistono ragioni anche remote e indirette di conflitto di interessi, il mediatore deve astenersi dall'assumere l'incarico ed è responsabile del mancato assolvimento del dovere di imparzialità (art.21 DM 150/23)

C. **L'equità:** l'accordo conciliativo dovrà sempre tendere a contemperare gli interessi di entrambe le parti, senza disparità e assicurando un reciproco grado di soddisfazione.

D. **La salvezza:** se le parti non raggiungono l'accordo, mantengono intatte le loro pretese e il diritto di promuovere l'azione in giudizio o dare avvio ad un procedimento arbitrale: in tal caso, la domanda giudiziale dovrà essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la Segreteria dell'Organismo.

E. **L'autonomia:** le parti possono condurre la trattativa nei modi che ritengono più opportuni e decidere il grado di incidenza dell'attività del mediatore sulla formazione dell'accordo. Possono determinare liberamente il contenuto dell'accordo, secondo quella che ritengono essere la maggiore rispondenza ai loro interessi.

F. **La rapidità:** il procedimento di mediazione ha normalmente una durata non superiore ai tre mesi. L'accordo può essere raggiunto anche al primo incontro.

G. **L'economicità:** le parti saranno tenute a corrispondere inizialmente le spese di avvio e le spese della mediazione (primo incontro) e successivamente quelle tabellarmente previste ed allegate al presente regolamento per l'accordo dopo il primo incontro o mancato accordo dopo il primo incontro spettanti

H. all'Organismo di Conciliazione, che sono fisse e predeterminate in ragione del valore della controversia. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Taranto

esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura" ed inoltre che "il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di cinquantamila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente"..

I. **La riservatezza:** chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio;

J. **La responsabilità.** Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; della sua opera risponde anche l'Organismo di appartenenza. A tal fine l'Organismo stipula polizza assicurativa non inferiore a € 500.000 quale garanzia agli utenti in ordine ad eventuali pretese derivanti dallo svolgimento del servizio.

K. Ciascun mediatore può dichiararsi contemporaneamente disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per un numero massimo di cinque organismi;

L. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815 1° comma, numeri da 2 a 6 del cpc;

M. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione, prima che siano trascorsi due anni dalla definizione del procedimento

N. La violazione di quanto previsto sub J) K) ed L) del presente regolamento può costituire illecito disciplinare ed il responsabile del registro è tenuto ad informare gli organi competenti

Art. 2

Destinatari ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si rivolge a chiunque, persona fisica e giuridica, sia pubblica che privata, intenda avvalersi nell'ambito di una controversia civile e commerciale avente ad oggetto diritti disponibili, della mediazione quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo al giudizio civile.

2. Le parti che vogliano risolvere in maniera collaborativa la controversia potranno ricorrervi in forza

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Taranto

dì un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti. La qualificazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.

3. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

Art. 3

Durata del procedimento di mediazione

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi; il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale. Su accordo delle parti il termine è rinnovabile per ulteriori tre mesi.

Art.4

Sede

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo o nei locali all'uopo individuati.

2. Gli incontri successivi al primo potranno svolgersi nella sede che le parti, concordemente, riterranno più opportuna, previo consenso del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo di Mediazione, prevedendo anche di svolgere uno o più incontri da remoto.

Art. 5

Accesso alla procedura di mediazione

1. Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito cartaceo o l'inoltro telematico, via pec, dell'istanza sottoscritta dalla parte, presso la Segreteria dell'ODM, accompagnata: dall'attestazione di pagamento delle indennità previste dall'art.16 del presente regolamento ovvero, nei casi di cui al successivo art. 17, dalla documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la difesa dei non abbienti.

2. Il mancato pagamento dell'indennità e/o deposito della documentazione richiesta, comporta l'irricevibilità dell'istanza.

3. La parte o le parti congiuntamente, ai fini del deposito, dovranno presentare domanda in carta libera o compilare apposita istanza seguendo la procedura telematica on-line accessibile dal sito odm.oravta.it. L'istanza deve contenere tutti gli elementi previsti dalla legge: dati identificativi delle parti; sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda; copia, laddove esistente, della clausola di mediazione; documento identità e codice fiscale dati di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere; dati identificativi degli eventuali professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la

parte nel procedimento; indicazione del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato (in mancanza dei quali si intenderà di valore indeterminabile medio) ; eventuale proposta, motivata, di modifica del luogo ove tenere incontro di mediazione e/o eventuale proposta, motivata, di deroga alle disposizioni regolamentari; eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi i costi del procedimento, fatta salva una diversa ripartizione delle spese indicata nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento, eventuale richiesta che l'incontro abbia luogo, anche qualora la parte invitata abbia espressamente manifestato di non aderire al tentativo di mediazione.

4. Le parti dovranno, altresì, impegnarsi a corrispondere quanto dovuto all'esperto eventualmente nominato.

5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODM.

6. Il presente regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Art. 6

Adempimenti per la parte che aderisce alla mediazione

1. La parte che aderisce al tentativo di mediazione, prima che l'incontro abbia luogo, deve sottoscrivere una dichiarazione di accettazione del Regolamento e delle tariffe dell'ODM. A tale dichiarazione dovrà essere allegata l'attestazione di pagamento dell'indennità

2. Il mancato pagamento dell'indennità e/o mancato deposito della documentazione richiesta comporta l'impossibilità dell'interessato a partecipare alla mediazione, che dovrà ritenersi conclusa, il pagamento potrà essere regolarizzato solo in sede di primo incontro.

3. La parte dovrà, altresì, impegnarsi a corrispondere quanto dovuto all'esperto, secondo il tariffario approvato dall'ODM.

Art. 7

Adempimenti della Segreteria

1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Taranto

annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del Responsabile, previamente comunicate agli iscritti.

3. La Segreteria deve indicare e verificare che su ogni atto dell'ODM siano riportati gli estremi dell'iscrizione dell'Organismo di mediazione nel Registro ed il numero progressivo attribuito al procedimento.

4. La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento nonché l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione:

- a) forma il fascicolo del procedimento e annota la domanda nell'apposito registro anche telematico;
- b) indica il mediatore designato dal Responsabile dell'ODM;
- c) comunica al mediatore, l'avvenuta designazione, per posta elettronica certificata;
- d) avuta conferma dell'accettazione dell'incarico da parte del mediatore, comunica alla parte istante, nel più breve tempo possibile: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

5. trasmette alla parte/i invitata/e il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione ed il contenuto dell'istanza, con l'invito al pagamento delle spese di avvio prima del primo incontro fissato l'avviso che della mancata adesione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, il giudice potrà desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell' 116 2° c.p.c..

6. La Segreteria nella ricevuta, comprovante l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, e nell'allegato modulo deve indicare: il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione; le agevolazioni fiscali previste ; l'avviso che della mancata adesione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, il giudice potrà desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell' 116 2° c.p.c..

7. Il Responsabile dell'Organismo, senza indugio, deve presentare i dati raccolti e i documenti conservati al Responsabile del registro degli Organismi di conciliazione che ne faccia richiesta, per ragioni attinenti l'esercizio dei poteri previsti dalla legge.

8. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile è fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.

Art. 8

Il mediatore - criteri per la designazione - compenso

1. Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Taranto

composizione della controversia.

2. Il mediatore é designato dall'ODM tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco gestito e tenuto aggiornato dall'ODM secondo le disposizioni di legge in vigore.

3. L'indicazione del Mediatore avverrà su designazione del Responsabile dell'Organismo

La designazione terrà conto dei seguenti parametri di selezione: 1) numero degli incarichi; 2) valorizzazione degli stessi; 3) incarico svolto a titolo gratuito nel caso di patrocinio a spese dello stato 4) mancata adesione all'incontro 5) adesione al procedimento 6) raggiungimento dell'accordo. Per essere designato la condizione imprescindibile è la regolarità dell'aggiornamento previsto per i Mediatori. Il mediatore potrà, altresì, essere indicato di comune accordo dalle parti, ai fini della sua eventuale designazione.

4. Il mediatore ha diritto ad un compenso pari a due terzi dell'indennità stabilita per l'ODM, versate dalle parti, escluse le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese vive diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi effettuati dall'ODM per la convocazione delle parti. Egli avrà diritto a percepire tale compenso al termine della procedura e, comunque, non prima che l'Organismo abbia riscosso la relativa indennità dalla parte su cui incombe l'onere del connesso pagamento. Pertanto, nessun compenso potrà a giusta ragione essere riconosciuto al Mediatore, ove mai le parti si siano sottratte al pagamento seppur parziale di quanto maturato in favore dell'Organismo

Art. 9

Il mediatore - obblighi

1. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste nel Codice di condotta europeo dei mediatori, adottato dall'ODM, nonché in specifiche norme previste nel vigente codice deontologico. Dell'operato del mediatore risponde anche l'ODM.

2. Il mediatore, in particolare, deve:

a. comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre 48 ore dalla comunicazione della sua designazione, di voler accettare l'incarico e che non sussistono motivi di incompatibilità, il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro;

b. sottoscrivere ogni impegno previsto e assunto nell'ambito delle attività di cui al presente regolamento;

c. il mediatore non può, di regola, rifiutare l'incarico salvo gravi e comprovate ragioni che dovranno essere tempestivamente comunicate all'ODM.

d. informare immediatamente l'ODM ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali, richiesti ai fini dell'imparzialità dell'attività svolta;

e. formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Taranto

- f. corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo.
3. Al mediatore ed ai suoi ausiliari é fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti;
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'esperto.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo determina il venire meno dei requisiti di onorabilità e serietà di cui agli artt. 4 e 5 del D.M. 150/23

Art. 9 bis

Il mediatore - aggiornamento e tirocinio

1. I mediatori iscritti nell'Elenco dell'ODM devono mantenere i livelli qualitativi richiesti da legislatore ovvero dall'ODM, frequentando corsi di aggiornamento almeno biennale di durata complessiva non inferiore alle 18 ore e partecipando, nello stesso biennio di aggiornamento, ad almeno venti casi di mediazione in forma di tirocinio assistito, organizzati dalla Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati in collaborazione con l'ODM ovvero indetti da enti debitamente abilitati dal Ministero della Giustizia. In quest'ultima ipotesi è facoltà dell'ODM valutarne insindacabilmente l'idoneità. La mancata certificazione di quanto previsto al presente punto comporta la cancellazione dall'Elenco dei mediatori dell'ODM.
2. La partecipazione ai casi di mediazione, in forma di tirocinio assistito, è gratuita.
3. Le attività di cui al primo comma si svolgono in conformità al regolamento didattico del corso e sulla base di un calendario fissato all'inizio di ogni biennio formativo dal Consiglio Direttivo dell'ODM.

Art. 10

Il mediatore – sostituzione

1. Le parti possono richiedere all'ODM, per giustificati e gravi motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM designerà un altro mediatore, delegando eventualmente anche la Segreteria a provvedere alle comunicazioni precedenti.
2. L'ODM avvalendosi anche della procedura telematica, provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione, scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo.
3. Non vi sono ragioni ostative a che l'incarico di mediazione sia assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell'Organismo e/o rivestano ruoli direttivi e di rappresentanza dello stesso o del Consiglio dell'Ordine.

Art. 11

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Taranto

L'esperto ed i mediatori ausiliari

1. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'ODM, potrà nominare uno o più mediatori ausiliari. Solo in casi particolari e ove tali requisiti non siano in possesso dei mediatori iscritti presso l'ODM, il mediatore potrà avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti e dei periti presso i Tribunali, nonché quanto ivi previsto per il loro compenso.
2. Il Mediatore ausiliario ove nominato non ha diritto a compenso.
3. Il compenso dell'esperto verrà determinato caso per caso dal Mediatore, con l'assenso delle parti e con loro obbligo diretto e solidale, indicativamente sulla base delle tariffe stabilite per i CTU dal Tribunale di Taranto.

Art. 12

Requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori

L'ODM chiede al Ministero della Giustizia l'iscrizione nel registro dei mediatori ed indica i mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti

La richiesta di iscrizione deve essere corredata da ciascun mediatore :

- A) dalla dichiarazione di disponibilità, sottoscritta, a svolgere il servizio presso l'ODM ed a essere inserito in uno o più elenchi di cui all'art. 3 comma 3 lettere a)b)c) ex DM 150/23;
- B) dall'attestazione dei requisiti di onorabilità ex DM 150/23;
- C) dall'attestazione dell'iscrizione presso l'Ordine degli Avvocati di Taranto;
- D) dalla attestazione del conseguimento della qualificazione formativa prevista dall'art. 23 DM 150/23. Il richiedente attesta lo svolgimento e il superamento della prova finale di un corso di formazione riservato ad un numero massimo di 40 partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata, Il corso deve essere composto da moduli teorici e pratici, prevedere una prova finale di valutazione di durata non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, comprensiva di verifiche su, entrambi i moduli e una prova pratica comprendente la simulazione di una proposta del mediatore. I moduli dovranno rispecchiare quanto previsto ex art 23 comma 3 e 4 del DM 150/23
- E) il richiedente deve documentare il corso di approfondimento giuridico di durata non inferiore a quattordici ore che abbia oggetto nozioni e prove ex art 23 comma 7 DM 150/23 .

Primo incontro di mediazione

1. L'ODM provvederà a fissare la data del primo incontro tra le parti ed il mediatore, entro 40 giorni dal deposito della domanda.
2. il mediatore, durante il primo incontro, verificata la regolarità della comunicazione all'istante, rilevata la ingiustificata mancata comparizione di questi, dichiara concluso il procedimento per rinuncia alla mediazione.
3. Il mediatore, durante il primo incontro, avuta la presenza dell'istante, ovvero del suo rappresentante munito di procura notarile, qualora non sia possibile procedere perché la controparte

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Taranto

non ha inteso aderire al procedimento di mediazione:

a. verifica la regolarità della comunicazione alla controparte, della designazione del mediatore e della fissazione dell'incontro e delle comunicazioni inerenti;

b. redige verbale di chiusura del procedimento di mediazione per mancata adesione ed impossibilità a raggiungere un accordo, ove riscontri la correttezza e tempestività della comunicazione di cui alla precedente lett a); in caso contrario dispone la regolarizzazione della comunicazione alla controparte e fissa una nuova data per il primo incontro.

c. Il mediatore, durante il primo incontro, avuta la presenza personale di tutte le parti o di loro rappresentante munito di procura notarile:

a) allega dichiarazione di imparzialità, sottoscritta ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 28/2010;

b) verifica il pagamento delle indennità dovute dalle parti per il funzionamento dell'Organismo ed adotta, eventualmente, i provvedimenti opportuni ex art. 6, comma 2, del presente Regolamento;

c) per tale adempimento può, occorrendo, dar lettura dei principi generali contenuti all'art 1 del presente Regolamento;

d) su istanza congiunta delle parti e previo suo consenso, fissa per i successivi incontri una diversa sede della mediazione;

e) sentite le parti, verifica la necessità di nominare l'esperto o il mediatore ausiliario e dispone in conformità;

f) sentite le parti, fissa gli eventuali incontri successivi, pianificandone ogni relativa attività;

g) dovrà prevedere I) l'ascolto in contraddittorio di tutte le parti, i loro procuratori, e se nominati dell'esperto e del mediatore ausiliario; II e III) l'ascolto separato delle parti e dei loro procuratori; IV) una ultima definitiva riunione in cui ricevere l'accordo predisposto dalle parti per la rituale verbalizzazione o fissare V) un nuovo incontro per la formalizzazione della proposta conciliativa;

h) invita le parti a depositare l'ulteriore documentazione che sia ritenuta utile allo svolgimento della mediazione ed a precisare quale di essa intendono scambiare con la controparte;

i) redige resoconto in merito al disbrigo delle modalità anzi dette e lo fa sottoscrivere a tutti i presenti e lo deposita presso la Segreteria dell'ODM.

4. Il mediatore darà atto dell'attività svolta in calce al resoconto stilato in sede di primo incontro.

Art. 12 bis

Successivi incontri di mediazione

1. Il mediatore conduce ogni incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Taranto

2. Le date degli incontri concordate tra le parti e il Mediatore, nel corso del primo incontro, non sono rinviabili, salvo che nel caso di grave e comprovato impedimento; in tale caso, l'istante dovrà farne richiesta motivata, depositandola presso la Segreteria dell'ODM almeno 7 gg. prima della data stabilita e dovrà farsi carico della comunicazione a tutte le altre parti e/o coadiutori (esperto e mediatore ausiliario) del nuovo piano di lavoro disposto dal mediatore, entro i termini ivi indicati. In caso contrario, la mediazione dovrà ritenersi ingiustificatamente abbandonata e il Mediatore nel predisporre il relativo verbale, ex art. 13 comma 2 del presente Regolamento, darà atto di quanto avvenuto ai fini e per gli effetti di cui al comma 6
3. quando le parti non raggiungono un accordo amichevole e ne facciano concorde richiesta, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione.
4. Prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare le parti che qualora il provvedimento di definizione del giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice potrà escludere la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo, e al versamento di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto, ciò anche con riguardo alle indennità di mediazione e al compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato. Il mediatore deve informare altresì le parti che laddove il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice potrebbe in presenza di gravi ed eccezionali ragioni escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità di mediazione e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
5. Quando l'accordo non sia raggiunto, è fatta salva la facoltà del mediatore di formulare una proposta di conciliazione, qualora disponga degli elementi necessari e anche se le parti non la richiedano, ma dopo averle informate nei termini che precedono. In caso di mancata adesione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.
6. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento perché dichiarati tali dalle parti che così intendono offrirli in comunicazione alle controparti.
7. La proposta conciliativa formulata dal mediatore viene depositata presso la segreteria dell'ODM. In essa, il mediatore, invita le parti a far pervenire alla medesima Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni dal deposito, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancata risposta nel termine indicato equivale a rifiuto. Il deposito in Segreteria assolve l'obbligo di comunicazione della proposta.
8. Al termine del procedimento di mediazione, il Mediatore comunica alle parti l'ammontare dell'Indennità ancora dovuta ex art. 16, comma 8, del presente Regolamento e consegna alle stesse una scheda di valutazione del servizio.

Art. 13

Il Processo verbale e la conclusione della procedura

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Taranto

All'esito dell'Incontro di mediazione il Mediatore redige apposito verbale in cui dà atto dell'esito dell'incontro, senza che vi possano essere inserite le dichiarazioni delle parti in violazione del principio di riservatezza di cui al successivo art. 15. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal Mediatore che ne autentica le firme. Il Mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

1. Il procedimento si considera concluso, quando:

- a) le parti raggiungono un accordo amichevole;
- b) le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal mediatore;
- c) una o entrambe le parti non aderiscano al procedimento di mediazione;
- d) le parti aderiscono all'eventuale proposta formulata dal mediatore.

2. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l'autografia o l'impossibilità a sottoscrivere, la mancata adesione all'incontro di mediazione ovvero la sua proposta e le ragioni del mancato accordo; al verbale è allegato l'eventuale accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti. Qualora le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

3. Una copia del verbale sarà rilasciata su richiesta e previa verifica dell'avvenuto pagamento dell'Indennità dovuta da ciascuna delle parti.

Unitamente alla copia del verbale, la segreteria rilascia un'attestazione di conclusione della procedura di mediazione.

4. L'ODM, senza ritardo, trasmette la proposta del mediatore su richiesta del giudice che provvede in merito.

5. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono e dovranno essere assolti dalle parti.

Art. 14

Scheda di valutazione del servizio

1. Al termine del procedimento di mediazione, a ciascuna delle parti, viene consegnata apposita scheda di valutazione del servizio che, debitamente compilata e sottoscritta dalla parte sarà trasmessa al Responsabile del registro degli Organismi di mediazione per via telematica e con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento.

2. Il modello della scheda viene allegato al presente regolamento.

Art. 15

Riservatezza

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Taranto

1- Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro, ad eccezione di quanto rilevi al fine della regolarizzazione del procedimento stesso, non può essere registrato o verbalizzato.

2. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Le dichiarazioni, i documenti e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzati nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni o i documenti. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di giuramento decisorio.

3. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia reso parte al procedimento a testimoniare sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 16

Indennità e spese per il primo incontro

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'ODM un importo a titolo di indennità, oltre le spese vive per le relative comunicazioni alle parti invitate che si indicano forfettariamente :

€ 10,00 per ogni parte a cui va inviata la comunicazione a mezzo raccomandata a.r.

€ 15,00 per ogni parte a cui va inviata la comunicazione a mezzo raccomandata a.r. estera o raccomandata 1.

La parte istante può provvedere, nei casi di necessità ed urgenza e previo avviso alla segreteria, a sue esclusive spese, all'inoltro della comunicazione alla parte/i invitata/e

2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5 del DM 150/23;
3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi effettuati dall'ODM per la convocazione delle parti del procedimento;
4. ciascuna parte che ha aderito al procedimento di mediazione, è obbligata in solido, al versamento delle spese di mediazione; in relazione al valore della lite dichiarato nella domanda di mediazione, a norma del codice di procedura civile.

Sono dovuti a versati a titolo di avvio per le :

A) mediazioni obbligatorie o delegate dal Giudice i seguenti importi:

FINO AD € 1.000 € 32,00 avvio € 48,00 primo incontro **€ 97,60 (con iva)**

DA 1.000 A 50.000 € 60,00 avvio € 96,00 primo incontro **€ 190,32 (con iva)**

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Taranto

Superiore a 50.000 € 88,00 avvio € 136,00 primo incontro € **273,28 (con iva)**

B) mediazioni volontarie;

FINO AD € 1.000 € 40,00 avvio € 60,00 primo incontro € **122,00 (con iva)**

DA 1.000 A 50.000 € 75,00 avvio € 120,00 primo incontro € **237,90 (con iva)**

Superiore a 50.000 € 110,00 avvio € 170,00 primo incontro € **341,60 (con iva)**

PER LE UTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA O VOLONTARIE CI SI RIPORTA ALLA TABELLA ALLEGATA AL PRESENTE REGOLAMENTO QUALE PARTE INTEGRANTE

5) qualora nel corso del procedimento di mediazione dovesse essere accertato un valore della controversia superiore a quanto dichiarato dalle parti, l'ODM procederà alla rideterminazione degli importi dovuti per le spese di mediazione e domanderà alle parti la corresponsione della differenza tra quanto versato e la maggior somma dovuta in seguito alla rideterminazione;

6) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. A titolo esemplificativo si intendono unico centro di interesse: i comproprietari, i condividenti, i coniugi in regime di comunione dei beni, i condebitori a qualsiasi titolo a condizione che siano assistiti dal medesimo difensore

/) Le spese di avvio e quelle di mediazione, nonché le ulteriori spese, devono essere corrisposte, inclusi gli oneri fiscali, a mezzo di bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT63 W053 8515 8010 0000 0170 876 - intestato all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Taranto - causale: indennità per il servizio di mediazione. Il pagamento dovrà essere effettuato nei modi e nei tempi indicati nel presente regolamento, ovvero:

a. le spese di avvio e quelle di mediazione per il primo incontro devono essere corrisposte dalla parte istante al momento del deposito dell'istanza e dalla parte convocata che aderisce, prima del primo incontro;

b. le ulteriori spese di mediazione devono essere corrisposte dalle parti che aderiscono alla mediazione al termine del procedimento;

3. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, ovvero quando accerti che non vi è corrispondenza con le norme processuali per la sua determinazione e quanto dichiarato dall'istante l'organismo decide, sino al limite di euro 250.000, il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

In quest'ultimo caso il Responsabile dell'Organismo, sospende il procedimento ed invita le parti ad integrare l'indennità dovuta. Qualora le parti non ottemperino, nei tempi e nei modi ivi indicati, il tentativo di mediazione viene dichiarato fallito.

4. Al termine della procedura saranno effettuati gli eventuali conguagli relativi agli aumenti e qualora all'esito del procedimento, l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti, l'ODM richiederà l'indennità corrispondente al valore contenuto nell'accordo.

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Taranto

5. L'ODM può rideterminare ogni due anni l'ammontare delle indennità.

Art. 17

Indennità per i non abbienti

1. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata potrà essere esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'ODM. A tal fine, la parte deve preventivamente proporre la relativa istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine, per la sua valutazione.

2. Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Art. 18

Responsabilità dell'organismo e del mediatore

1. L'ODM, non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per il mancato o ritardato deposito dell'istanza e/o effettuazione delle comunicazioni in proprio, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

2. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche l'ODM.

3. L'ODM ha stipulato, per i danni che possano derivare ai terzi, una polizza di assicurazione con massimale di € 1.000.000,00 (unmilione dieuro/00) a copertura di tutti i rischi collegati e comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione.

Art. 19

Per quanto non espressamente previsto e/o contemplato, si applica il DM 150/2023

IL RESPONSABILE
(Avv. Sebastiano Comegna)

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE OBBLIGATORIE (DEDOTTO QUANTO VERSATO PER IL PRIMO INCONTRO)

			ACCORDO AL 1° INC CON IVA AL 22%	ACCORDO DOPO IL PRIMO INC. CON IVA AL 22%	MANC.ACCORDO CON IVA AL 22%
FINO AD € 1.000,00			€ 21,47	€ 24,40	€ 19,52
DA € 1.001,00	A	€ 5.000,00	€ 42,94	€ 48,80	€ 39,04
DA € 5.001,00	A	€ 10.000,00	€ 181,51	€ 207,40	€ 165,92
DA € 10.001,00	A	€ 25.000,00	€ 320,00	€ 390,40	€ 312,32
DA € 25.001,00	A	€ 50.000,00	€ 644,16	€ 732,00	€ 585,60
DA € 50.001,00	A	€ 150.000,00 e IND.	€ 1.105,81	€ 1.256,60	€ 1.005,28
DA € 150.001,00	A	€ 250.000,00	€ 1.427,40	€ 1.622,60	€ 1.298,08
DA € 250.001,00	A	€ 500.000,00	€ 2.501,00	€ 2.842,60	€ 2.274,08
DA € 500.001,00	A	€ 1.500.000,00	€ 4.004,53	€ 4.550,60	€ 3.640,48
DA € 1.501.000,00	A	€ 2.500.000,00	€ 4.756,05	€ 5.404,60	€ 4.323,68
DA € 2.500.001,00	A	€ 5.000.000,00	€ 6.795,89	€ 7.722,60	€ 6.178,08
OLTRE € 5.000.001,00			0,20% OLTRE IVA	0,20% OLTRE IVA	0,20% OLTRE IVA

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE VOLONTARIE (DEDOTTO QUANTO VERSATO PER IL PRIMO INCONTRO)

			ACCORDO AL 1° INC CON IVA AL 22%	ACCORDO DOPO IL PRIMO INC CON IVA AL 22%	MANC.ACCORDO CON IVA AL 22%
FINO AD € 1.000,00			€ 34,16	€ 48,80	€ 24,40
DA € 1.001,00	A	€ 5.000,00	€ 68,32	€ 97,60	€ 48,80
DA € 5.001,00	A	€ 10.000,00	€ 242,78	€ 295,85	€ 207,40
DA € 10.001,00	A	€ 25.000,00	€ 444,68	€ 524,00	€ 390,40
DA € 25.001,00	A	€ 50.000,00	€ 819,84	€ 951,60	€ 732,00
DA € 50.001,00	A	€ 150.000,00 e IND.	€ 1.403,00	€ 1.622,60	€ 1.256,60
DA € 150.001,00	A	€ 250.000,00	€ 1.805,60	€ 2.080,10	€ 1.622,60
DA € 250.001,00	A	€ 500.000,00	€ 3.147,60	€ 3.605,10	€ 2.842,60
DA € 500.001,00	A	€ 1.500.000,00	€ 5.026,40	€ 5.740,10	€ 4.550,60
DA € 1.501.000,00	A	€ 2.500.000,00	€ 5.965,80	€ 6.807,60	€ 5.404,60
DA € 2.500.001,00	A	€ 5.000.000,00	€ 8.515,60	€ 9.705,10	€ 7.722,60
OLTRE € 5.000.001,00			0,20% OLTRE IVA	0,20% OLTRE IVA	0,20% OLTRE IVA